



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente
Regolamento di Istituto

Il Regolamento d'Istituto viene integrato dal seguente Regolamento allo scopo di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti affinché si possa intervenire attraverso azioni condivise a migliorare il clima relazionale per una azione formativa efficace.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari Social e l'uso degli smartphone.

Con l'obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco, è indispensabile che l'istituzione scolastica non solo guidi le famiglie e gli studenti stessi affinché conoscano insidie e pericoli insiti nel mondo digitale e virtuale, ma condivida anche le modalità con cui intervenire nell'attività sanzionatoria.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 – entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo come

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dalla Legge 71/2017 e dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo e costituisce il team antibullismo;

coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica (Team dell'Innovazione e AD), partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minori) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti

A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.)

Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo

Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

REFERENTE PER IL BULLISMO
E CYBERBULLISMO

promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

collabora con partner esterni alla scuola, quali amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione o di sostegno al nucleo familiare (della vittima e del bullo)

cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni

Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio

L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva

Coinvolge tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

COLLEGIO DOCENTI

Promuove scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
Individua il Referente del Bullismo e Cyberbullismo ed i componenti del Team antibullismo

CONSIGLI DI CLASSE

Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile nell'ambito dell'insegnamento trasversale di ed. Civica;

Monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe.

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

DOCENTE

educa gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

integra la propria attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo adeguati al livello di età degli alunni e tiene conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.

segnala sul RE con nota disciplinare, alle famiglie, al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico

è tenuto a supportare lo studente e la famiglia della vittima nell'affrontare la problematica, dedicando spazi di ascolto e accoglienza

Vigila sui comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) cogliendo notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

GENITORI

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;

conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto;

conoscono il codice di comportamento dello studente;

conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli;

COLLABORATORI SCOLASTICI

Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

STUDENTI

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

possono operare come tutor per altri studenti, previa opportuna formazione;

imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.

Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

durante le lezioni o le attività didattiche, anche extracurricolari, non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

segnalano a genitori, insegnanti o Referente cyberbullismo episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni anche in forma anonima;

si impegnano ad usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat, rete internet).

evitano di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone

Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità

Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Comportamenti oggetto di intervento disciplinare = mancanze disciplinari

Sono da considerare forme di bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

- il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- l'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
([verificare la gravità delle forme di cyberbullismo sul sito del Ministero della giustizia, consultando lo strumento iGloss@1.1](#))

La privacy a scuola

Sul tema si rimanda alla guida del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo "La scuola a prova di privacy", che ha l'obiettivo di aiutare tutta la comunità scolastica a "muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati"

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Bisogna tener conto che ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria

La scelta di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (art. 2.4 del regolamento d'Istituto) ai sensi della Circ. Min. n° 30 del 15-03-07 fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola, per fini didattico-educativi nell'ambito delle attività previste per il BYOD, aiuta a contenere la diffusione di contenuti nocivi riducendo la possibilità per i ragazzi di agire sul web.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento

PRIMA FASE: rilevazione di comportamenti sanzionabili

Soggetto responsabile: Docente/i di classe

Azioni: nota disciplinare sul RE

SECONDA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Consiglio di classe/coordinatore di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo non si ritiene di intervenire in modo specifico e prosegue il compito educativo. Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).
- Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica;
- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Supporto e protezione alla vittima
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgersi al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e incontrovertibile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

OSCURAMENTO – RIMOZIONE -BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE

Ciascun minore quattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha pubblicato sul proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

reperibile al link seguente

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad un altro tipo di reato, come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria, che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima, si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. Gli uffici ai quali fare riferimento sono:

- **Polizia di Stato** – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni;
- **Polizia di Stato** – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza;
- **Arma dei Carabinieri** – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza;

- **Polizia di Stato** – Commissariato on line (attraverso il portale [http:// www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)).

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Casi di reato

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo possono commettere reati.

Implicazioni penali

Il bullismo e il cyberbullismo possono costituire una violazione delle norme di **diritto privato** (illecito civile), del **Codice penale** (illecito penale), del **Codice della privacy** (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della **Costituzione Italiana**. In particolare, possono configurare il **reato di Diffamazione**, perseguibile ai sensi dell'**art. 595 c.p.**, nonché il reato classificato come "**Atti persecutori**" ex **art. 612 bis c.p.** Quest'ultimo reato, noto anche come **stalking**, punisce chi, in maniera reiterata, minaccia o molesta qualcuno, causandogli un grave e perdurante stato di ansia o di paura.

Il Codice Penale individua i seguenti reati ascrivibili alla sfera del bullismo e del cyberbullismo:

Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse (art. 581),**
- **lesione personale (art. 582),**
- **ingiuria (art. 594),**
- **violenza privata (art. 610),**
- **minaccia (art. 612),**
- **danneggiamento (art. 635)**
- **molestie o disturbo alle persone² (art. 660)**
- **sostituzione di persona (art. 494)**
- **accesso abusivo a sistema informatico⁴ (art. 615-ter)**
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti⁵ (art. 612-ter e artt. 600-ter e 600-quater)**
- **interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis)**
- **istigazione al suicidio (art. 580)**

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Conseguenze e responsabilità

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo anno**.

La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Per "imputabilità" si intende essere in possesso della cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e intenzionato a mettere in atto un certo comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con disabilità psichiche)

Il più delle volte l'atto di bullismo e il cyberbullismo violano sia la legge penale, sia quella civile, quindi possono dare vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni. Il codice penale prevede tuttavia, in caso di ritenuta imputabilità, un trattamento sanzionatorio mitigato (art. 98 cod. pen.). "In ogni caso, l'applicazione di una pena nei confronti di un minore deve rappresentare sempre l'*extrema ratio*, avendo lo stesso legislatore inserito, nell'ambito del processo penale minorile, una serie di istituti finalizzati ad offrire possibili esiti alternativi del giudizio, nell'ottica di favorire quanto più possibile un percorso di rieducazione e reinserimento sociale del giovane che pur ha sbagliato"⁷.

Se invece l'imputato non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "**culpa in vigilando**" e "**culpa in educando**", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio (artt. 2047 e 2048).

Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il danno, possono essere **esonerati dall'obbligo di risarcire il danno** causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si può riconoscere l'esonero di responsabilità del genitore.

Misure sanzionatorie

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto, sarà quindi personalizzata
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria",
- temporanea,
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento, della sua reiterazione e delle conseguenze che da esso derivano.

INFRAZIONE	SANZIONE	EFFETTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E RIPARAZIONE	ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE
------------	----------	---	---

USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico:

- Uso non autorizzato dello smartphone;
- acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali di studenti o docenti;
- insulti, termini volgari e offensivi rivolti a studenti o docenti;
- atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni /docenti a deriderli o ad escluderli;

Nell'immediato (fase prodromica):

1. Nota disciplinare sul registro elettronico e immediato ritiro dello smartphone.
2. Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e riconsegna del dispositivo elettronico al solo genitore.

Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo con azioni di personalizzazione.

Se infrazione ritenuta grave o azione reiterata nel tempo previa convocazione del Consiglio di classe:

- ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno
- esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche
- atti di giustizia riparatoria

Nei casi di violazione ritenuta gravissima e/o con recidiva previa convocazione del Consiglio di classe viene valutata una delle seguenti sanzioni:

- Sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni
- Sospensione dell'alunno da 5 a 15 giorni (per infrazione gravissima, con recidiva)
- Denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato procedibile d'ufficio

Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento deviante e delle responsabilità personali.

Incontri con gli alunni coinvolti

- Interventi/discussione in classe - - Informare e coinvolgere i genitori
- Responsabilizzare gli alunni coinvolti
- Ristabilire regole di comportamento in classe
- Counselling

Atti di giustizia riparatoria:

- scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo
- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica

Infrazione lieve:

Docente

Infrazione gravissima

Consiglio di

Dirigente Scolastico

<p>ATTI DI CYBERBULLISMO RICON- DUCIBILI A PRECISE FATTISPECIE- con lo scopo intenzionale e reite- rato diffuso sul web di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni (o altri soggetti), anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico:</p> <p>il FLAMING l'HARASSMENT il CYBERSTALKING DENIGRAZIONE l'OUTING ESTORTO l'IMPERSONIFICAZIONE l'ESCLUSIONE il SEXTING INGANNO</p>	<p>Nell'immediato e nei casi lievi: 1. Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>2. convocazione della famiglia da parte del coordina- tore di classe</p> <p>3. intervento educativo con azioni di personalizzazione.</p> <p>4. atti di giustizia riparatoria</p> <p><u>Nei casi di violazione ritenuta grave e reiterata previa convocazione del consiglio di classe viene valutata una delle seguenti sanzioni:</u></p> <p>1. ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno o Sospensione da 1 a 5 giorni 2. esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche 3. Atti di giustizia riparatoria 4. Eventuale valutazione trasferimento d'ufficio in un'altra classe</p> <p><u>Nei casi di violazione ritenuta gravissima e con recidiva previa convocazione del Consiglio di classe viene valu- tata una delle seguenti sanzioni:</u></p> <p>1. Sospensione dell'alunno da 5 a 15 giorni o Sospensione per più di 15 giorni</p> <p>2. Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustificati, atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comporta- menti)</p> <p>3. Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.</p> <p>4. Espulsione dalla scuola</p> <p>5. istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne</p> <p><u>Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato:</u> - avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ul- tra quattordicenni):</p> <p>- segnalazione obbligatoria agli organi competenti (Ca- rabinieri, Polizia Postale – Procura della Repubblica) se il reato è commesso da un adulto</p> <p>Se il reato è commesso da un minore</p> <p>- Segnalazione al Garante dei minori.</p> <p>- Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali</p> <p>- procura per il Tribunale dei Minorenni,</p>	<p>Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto a cura del Referente per il bullismo e cyberbullismo e/o del Team antibullismo: guida all'educazione all'uso cor- retto e responsabile dei so- cial media e di internet.</p> <p>Atti di giustizia riparatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Obbligo di risarci- mento/riparazione del danno - compiti Compito sul bulli- smo/cyberbullismo; la- voro personalizzato do- mestico di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità perso- nale e sull'infrazione della norma - lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica <p>Sanzioni disciplinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento a un'altra classe - Sospensione - Esclusione da visite e viaggi di istruzione - Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. - Espulsione dalla scuola - Per i tutori: incontri for- mativi e informativi
--	---	---

Il presente documento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 5 maggio 2021- Delibera n. 71